



REGOLAMENTO DELL'I.R.V.V. RECANTE DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 1 – Finalità e contenuto delle sponsorizzazioni

- 1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione dell'IRVV in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997 e s.m.i..
- 2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a realizzare o acquisire a titolo gratuito contributi, forniture, beni o servizi a supporto di attività inserite nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente.
- 3. Il risultato della sponsorizzazione si deve concretizzare nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "contratto di sponsorizzazione" quello mediante il quale lo sponsee (IRVV) nell'ambito delle proprie iniziative, offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari, ed il terzo (sponsor) si obbliga ad una predeterminata prestazione, costituita da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi e/o prestazioni forniti all'IRVV a titolo gratuito;
- **b)** per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, che lo sponsor fornisce allo sponsee a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e/o alla divulgazione del proprio marchio:
- c) per "sponsor" e "sponsee": i soggetti che intendono stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- **d)** per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'IRVV per la pubblicità dello sponsor (compreso il sito web dell'Istituto).

Art. 3 - Destinatari

- 1. Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
- **a)** qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- **b)** qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.);
- **c)** le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Ente.

2. Sono ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o quelle con diritto di "esclusiva" secondo quanto stabilito dall'apposito avviso.

Art. 4 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi

- 1. La sponsorizzazione può essere proposta per iniziativa:
- a) dell'Istituto;
- b) di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 3, comma 1.
- 2. Le iniziative proposte da soggetti terzi, fatte salve le norme relative alla scelta del contraente, devono essere riconosciute e valutate come utili agli interessi e conformi agli scopi istituzionali dell'Istituto.

Art. 5 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

- 1. La ricerca delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'IRVV. E' tuttavia facoltà dell'IRVV, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario o altri soggetti operanti nel campo culturale o della comunicazione.
- 2. La scelta avviene, di norma, mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica in conformità alle norme che disciplinano i contratti della Pubblica Amministrazione. Le procedure devono essere conformi alla peculiare atipicità dei rapporti in questione e devono garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione.
- 3. E' ammessa la diretta sponsorizzazione senza procedura ad evidenza pubblica, previa adeguata motivazione, con specifico riferimento:
- a) alle ipotesi di iniziative che per le loro peculiarità e caratterizzazioni facciano fondatamente ritenere che, ove anche si procedesse tramite pubblicizzazione dell'avviso, questo andrebbe verosimilmente deserto, o in ogni caso, risulterebbe di un improbabile buon esito;
- **b)** alle ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi, che un solo soggetto sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche;
- c) alle ipotesi in cui l'urgenza dell'iniziativa non consenta l'indugio delle procedure ivi previste;
- **d)** ad ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure descritte nel presente regolamento:
- e) alle ipotesi di modico valore economico dell'iniziativa, da indicarsi entro il limite di €.20.000.
- 4. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione per almeno 20 giorni nel sito internet dell'IRVV; qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora il Dirigente Responsabile lo ritenga opportuno, in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, è possibile provvedere alla trasmissione dell'avviso ad associazioni di categoria/soggetti interessati con modalità di volta in volta individuate o prevedere altre adeguate forme di pubblicazione.

- 5. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
- a) la descrizione dell'iniziativa o dell'evento di cui si propone la sponsorizzazione:
- b) l'esatta determinazione dello spazio pubblicitario offerto;
- c) l'indicazione dei contributi, beni e servizi richiesti quale controprestazione:
- d) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

- 6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare:
- a) il bene, il servizio, l'attività, la prestazione o i contributi offerti ;
- **b)** l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso.
- 7. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
- **A)** per le persone fisiche:
- la sussistenza dei requisiti per partecipare alla procedura di affidamento e la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689 e articoli 34 e seguenti del D.lgs,12.4.2006, n.163 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- 3. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);

B) per le persone giuridiche:

- 1. oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
- 8. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
- 9. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Direttore dell'IRVV di concerto con i Dirigenti interessati, nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso pubblico o nella lettera d'invito.
- 10. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'eventuale utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nell'avviso.
- 11. Le sponsorizzazioni prive di finalità di lucro offerte o proposte da soggetti giuridici pubblici e privati, specie ove il valore di ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto minimale rispetto al valore della sponsorizzazione e prevalga, pertanto, l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c. d. di "mero mecenatismo" da parte dello sponsor, sono formalizzate con la procedura di cui all'art. 5, comma 3 del presente regolamento, qualunque sia il valore della prestazione resa.

Art. 6 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

- 1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito dei progetti già avviati dall'IRVV o previsti nel "Programma annuale delle attività".
- 2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria.

Art. 7 - Contratto di sponsorizzazione

- 1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto scritto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione/eventuale rinnovabilità;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor:
- d) le clausole sanzionatorie e risolutive del contratto ;

Art. 8 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

- 1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
- 2. I risparmi di spesa di cui al comma 1, nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, possono essere utilizzati per le sequenti finalità:
- a) alla implementazione del "Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali";
- b) alla implementazione del "Fondo per la retribuzione di posizione e risultato" della dirigenza.
- 3.I risparmi di cui sopra, quantificati per anno solare, vengono ripartiti sulla base della seguente tabella:

Valore dei risparmi di spesa	Fondo personale comparto. importo massimo destinabile	Fondo dirigenza. importo massimo destinabile	Totale importo massimo destinabile
Fino a 50.000 €	27,0%	3,0%	30%
Da 50 a 100.000 € [per la parte eccedente 50.000 €]	13,5%	1,5%	15%
Oltre 100,000 € [per la parte eccedente 100.000 €]	4,5%	0,5%	5%

4. L'importo totale minimo destinabile ai fondi di cui al comma 3, non potrà essere inferiore al 5% in conformità a quanto previsto dall'art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997.

Art. 9 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

- 1. L'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative:
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
- 2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- a) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- **b)** pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 10 - Recesso

- 1. In ogni contratto deve essere prevista la facoltà per l'IRVV di recedere dal contratto prima della scadenza, subordinata alla tempestiva comunicazione e le modalità con cui tale comunicazione deve avvenire.
- 2. Nel contratto di sponsorizzazione deve essere prevista, inoltre, la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danni all'immagine dell'IRVV o non siano perseguiti i fini

sociali e di pubblica utilità cui l'Agenzia deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 11 - Inadempienze

1. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

Art. 12 - Responsabilità

1. Il soggetto sponsorizzato è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

- 1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
- 2. Titolare del trattamento dei dati è l'IRVV in persona del Direttore *pro tempore* che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
- 3. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento.
- 4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 14 - Aspetti fiscali

- 1. Le spese relative alle sponsorizzazioni, vengono attestate in base all'ammontare dei contributi offerti o al valore della prestazione fornita come iscritto in bilancio dell'Istituto.
- 2. Il valore della spesa sostenuta correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor ("spazio pubblicitario") è pari all'importo specificato al comma 1.

Art. 15 - Verifiche e controlli

- 1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
- 2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 16 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'IRVV secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 17 - Modalità applicative

- 1. Resta ferma la facoltà dell'Ente di decidere di volta in volta i tempi di attuazione degli accordi di sponsorizzazione nonché la forma e le caratteristiche per l'applicazione dello spazio pubblicitario concordato con le parti interessate.
- 2. La pubblicità può avvenire anche attraverso il sito web dell'IRVV a mezzo di apposite pagine dedicate ai progetti in corso.

IL DIRETTORE	IL PRESIDENTE	
Carlo Canato	Nadia Qualarsa	